



Assicurazione infortunistica gratuita per docenti studenti: in cosa consiste e quali sono i limiti.

L'assicurazione INAIL normata dal n. 1124/1965 integra la copertura fornita dalla scuola, garantendo una tutela più completa contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche.

Essa comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, **da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.**

In ambito scolastico prevede unicamente la copertura assicurativa sugli studenti degli istituti tecnici e professionali, coprendo i rischi legati alle attività tecniche e scientifiche, nei laboratori delle scuole superiori, e le esercitazioni pratiche o di lavoro.

Il Decreto Lavoro ha esteso, per il solo anno scolastico 2023/2024, la copertura a **tutte le attività di insegnamento-apprendimento all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi anche gli istituti Comprensivi.**

Nel caso di invalidità permanente, l'INAIL applica una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6% e, in caso di invalidità tra il 6% e il 16%, la pensione viene erogata una sola volta. Oltre a ciò, tuttavia, va detto che **gli studenti non sono considerati lavoratori** e quindi i loro superstiti (es. i genitori) restano esclusi dalla copertura INAIL in caso di morte dello studente.

Allo stesso modo gli studenti sono esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente laddove l'infortunio patito non superi la soglia del 6% (prevista come franchigia).

L'assicurazione obbligatoria INAIL, inoltre, non copre la responsabilità verso terzi, che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati anche involontariamente dai loro figli a scuola o altrove.

Il Decreto lavoro, infatti, non ha ampliato la portata delle garanzie per gli infortuni, ma ha solo esteso l'ambito di applicazione ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole (quindi non più solo laboratori delle scuole superiori), stabilendo, inoltre, **l'obbligo di denunciare tutti gli infortuni.**

Appare dunque evidente che le garanzie previste dall'assicurazione INAIL (di cui al DPR n. 1124/1965) non possano soddisfare a pieno le esigenze di tutela degli studenti e delle famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere sia gli studenti che l'Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, infatti, l'unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni subiti dagli studenti che non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione INAIL, sia per i danni causati dagli studenti a terzi.

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993*